
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Separazione dei coniugi: è ammissibile richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali da infedeltà?

La domanda di risarcimento danni è inammissibile nel giudizio di separazione; tuttavia ciò può essere eccepito dalle parti non oltre la prima udienza. In caso contrario il giudice si pronuncia anche sul risarcimento. Tale domanda, per essere accolta, va corredata da allegazioni della parte, al fine di farne emergere natura ed entità: non è infatti al riguardo sufficiente la mera infedeltà – già sanzionata con l'addebito – per configurare un diritto al risarcimento dei danni, ma occorre la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Tribunale di Monza, sentenza del 23.2.2016, n. 431

...omissis...

La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (14 dicembre 2012) attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.

Va accolta la domanda di addebito proposta dalla moglie, posto che è emerso durante la consulenza tecnica di ufficio che xxxxxxxx iniziato, nel 2010, una relazione extraconiugale durata alcuni mesi, che, nonostante un tentativo di riavvicinamento dei coniugi, ha comportato la crisi irreversibile del matrimonio, con l'allontanamento del marito dalla casa coniugale il primo giugno 2012.

La xxxxxxxxha chiesto anche il risarcimento dei danni in relazione alla condotta del marito.

Va premesso che la domanda di risarcimento danni, anche sulla base degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 settembre 2014 n. 18870), sarebbe inammissibile nel presente giudizio; tuttavia ciò può essere eccepito dalle parti non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal medesimo art. 40, comma 2 (v. Cass. sent. n. 9915 del 2007). Nel caso di specie, non vi è stata eccezione sul punto.

Nel merito, peraltro, la domanda non è fondata, posto che non emergono, dalle allegazioni della parte, la natura e l'entità di tali danni. Va rilevato che non è sufficiente la mera infedeltà –già sanzionata con l'addebito- per configurare un diritto al risarcimento dei danni, ma occorre la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ipotesi che qui non ricorre.

I minori bbbbbb affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, stante il disposto di cui all'art. 337-ter cod.civ. e l'assenza di ragioni ostative nel caso di specie, con collocazione in via prevalente presso il padre in quanto tale soluzione appare la più idonea a garantirne gli interessi morali e materiali; la madre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità di cui in dispositivo, per consentire un equilibrato rapporto con entrambi i genitori. In particolare, il collocamento presso il padre appare preferibile sulla scorta di quanto dichiarato dai minori all'udienza del 26 marzo 2015; il collocamento dei figli presso il padre era del resto stato prospettato dal consulente come una delle possibili soluzioni, così come il collocamento presso la madre; tuttavia in quest'ultimo caso sarebbe stato necessario un educatore domiciliare, figura la cui disponibilità concreta –considerate le difficoltà dei servizi sociali di far fronte alle necessità- e compatibilità con gli orari della madre appare fortemente dubbia.

La casa coniugale deve essere assegnata ppppppppppp. In tale quadro, deve stabilirsi che ciascun genitore provvederà alle spese di mantenimento ordinario dei minori per il tempo in cui li avrà con sé.

Saranno dovute le spese straordinarie, in misura della metà.

Giova precisare che in queste ultime non sono comprese quelle di mensa nè quelle di abbigliamento o per i farmaci da banco, che fanno parte invece delle spese di mantenimento ordinario; che, salvo le spese mediche urgenti e quelle obbligatorie della scuola pubblica (nelle quali sono compresi i libri di testo) ogni spesa straordinaria deve essere previamente concordata e debitamente documentata.

pppppppp ha formulato ulteriori domande, da contenuto non chiaro ("allineamento a suo nome della casa familiare in yyyyyyyy nel supremo interesse dei minori") ovvero superate dalla diversa regolamentazione adottata ("disporre che gli assegni familiari siano corrisposti per intero alla moglie").

Alla luce di quanto sopra, si rivelano superflue le attività istruttorie richieste, alle quali non va dato dunque ingresso.

Le spese del giudizio, considerati la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, per € 2.800 oltre oneri di legge, tenuto conto che essa è stata svolta nell'interesse della prole, devono porsi a carico di entrambi, nei rapporti interni, nella misura di metà ciascuno, ferma la solidarietà nei confronti del professionista.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda come innanzi proposta, così provvede:

pronuncia la separazione personale tra i coniugi xxxxxx addebito al marito; rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla resistente; dispone l'affidamento condiviso dei nnnnnnnn i genitori, con collocazione della residenza presso il padre con facoltà per la madre di tenerli con sè a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica; di vederli il martedì e giovedì, quando non ha diritto di visita nel fine settimana, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00; il martedì, quando ha diritto di visita nel fine settimana, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00. Potrà ancora tenere con se i figli durante le festività natalizie, per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di natale o di capodanno e durante il periodo pasquale, ad anni alterni. Potrà inoltre tenerli con sè per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con i minori, unitamente a un recapito telefonico; assegna a ppppppppla casa coniugale, sita in lllllllll con i mobili che la arredano; ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto dei pppppppppppp per i periodi nei quali li avrà con sè, nonchè al pagamento del cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei medesimi figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi; dichiara interamente compensate le spese del giudizio; pone a carico di ciascuna delle parti le spese di consulenza tecnica di ufficio in misura eguale nei rapporti interni, ferma la solidarietà nei confronti del professionista.